

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.164

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxxxx c/ Tiscali Italia xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 24/09/2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/O3/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 7 marzo 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 12191, con cui la ricorrente xxxxx, con sede in Reggio Calabria, ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Tiscali Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/O7/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 15 marzo 2012 (prot. n. 13503), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La ricorrente xxxxx con sede in Reggio Calabria, ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Tiscali Italia xxx. A tal fine dichiara:

- di avere sottoscritto, in data 6 aprile 2011, un contratto di telefonia fissa per le componenti voce+ADSL tramite un agente commerciale incaricato per conto della società Tiscali Italia. Il contratto prevedeva la portabilità da operatore Telecom di n. 2 numerazioni di rete fissa, di tipo "affari";
- che, nonostante la regolare ricezione del *modem* e la tempestiva comunicazione dei codici di attivazione, i servizi non venivano attivati nei tempi prescritti e, ancora, nel mese di giugno 2011, le linee risultavano inattive;
- seguivano numerosi reclami, a cura del cliente, anche una raccomandata a/r del 23 giugno 2011 (ricevuta dall'operatore il 28 giugno 2011, agli atti);
- solo in data 1 agosto 2011, le linee venivano riattivate;
- in merito alla presente controversia veniva esperito, in data 16 novembre 2011, in audioconferenza, un tentativo di conciliazione con la partecipazione di entrambe le parti, che, tuttavia, non raggiungevano alcun accordo;
- in data 21 febbraio 2012, la società Tiscali, riscontrando un fax del cliente datato 23 gennaio 2012, trasmetteva copia del contratto di abbonamento stipulato il 6 aprile 2011.

Per i disservizi subiti (ritardata attivazione delle linee voce, interruzione delle utenze e mancato riscontro ai reclami) l'istante chiede il riconoscimento dei relativi indennizzi, come previsti dalla carta dei servizi, dalle condizioni generali di contratto e dalle delibere dell'Agcom, nonché il rimborso delle spese di procedura.

L'operatore Tiscali, tempestivamente costituito, ha controdedotto quanto segue:

- 1) con riferimento alla tardiva attivazione del servizio, conferma che in data 6 aprile 2011, l'istante chiedeva, presso un punto vendita Tiscali, l'attivazione del pacchetto denominato "*office one 2 linee*", per la componente voce+ADSL, con richiesta di portabilità di 2 linee fisse attive con Telecom. Tiscali inviava l'ordine di attivazione del servizio a Telecom, che in data 21 aprile 2011, notificava un *ko* con causale "autenticazione PIN non superata". Tiscali riproponeva l'ordine di attivazione in data 18 maggio 2011 a Telecom, che nella stessa data notificava l'*ok* e generava il codice di sessione. Successivamente, il 20 maggio 2011, Tiscali avviava la "fase 3" con successo, per la componente ADSL (esibisce agli atti i *logs* di connessione ad internet, al fine di dimostrare che l'istante ha regolarmente utilizzato il servizio dalla data di attivazione).

Quanto alle 2 numerazioni native Telecom, Tiscali afferma che l'ordine di attivazione della *number portability* veniva processato sui sistemi di Telecom e che quest'ultimo ne notificava a Tiscali l'espletamento, rispettivamente, in data 17 giugno e 18 luglio 2011. A questo riguardo, l'operatore resistente assume di avere attivato i servizi entro i termini contrattuali, di cui al punto 2.2 della propria Carta dei servizi (la stessa prevede che l'attivazione dei servizi deve avvenire **entro 90 giorni** dalla ricezione della proposta di abbonamento correttamente formulata, salvo i casi di particolare difficoltà tecnica e di impedimenti oggettivi non imputabili all'operatore). In ragione di quanto appena esposto, Tiscali respinge ogni addebito concernente il ritardo nell'attivazione dei servizi e precisa, altresì, che non le risulta pervenuto, da parte del cliente, alcun reclamo telefonico o cartaceo in merito all'asserito ritardo (infatti, ai sensi del punto 3.3 della Carta dei servizi *"a pena di decadenza, i reclami dovranno essere presentati entro 3 mesi dal verificarsi della circostanza da cui scaturiscono e, per le fatture, entro 60 giorni dalla scadenza"*).

2) In merito all'asserita interruzione delle utenze, Tiscali rileva che in data 23 giugno 2011 l'istante inviava reclamo per disservizio con raccomandata a/r, segnalando un malfunzionamento della sola componente voce. L'operatore provvedeva a gestire il reclamo ed il 27 giugno 2011 contattava l'utente per eseguire le verifiche tecniche; il cliente, tuttavia, comunicava che, non trovandosi in sede, era impossibilitato ad eseguire le prove richieste e che avrebbe ricontattato il centro assistenza al suo ritorno. In data 19 luglio 2011 l'istante ricontattava il centro assistenza, che apriva immediatamente un *ticket* (chiuso il successivo 22 luglio) con causale "permuta errata-cliente finale": le note di chiusura non evidenziavano inconvenienti a carico della rete Tiscali, ma un presumibile problema a carico del centralino di proprietà dell'utente; del che, il medesimo veniva informato affinché provvedesse a contattare un proprio tecnico di fiducia. Successivamente, Tiscali riferisce di aver provveduto ad aprire un nuovo *ticket* (chiuso in data 2 agosto 2011) con causale "problema di configurazione *modem voip*": emergeva che l'utente inseriva una *user* relativa ad altro e diverso abbonamento Tiscali, anziché la *user* associata al contratto di che trattasi. Da quanto esposto, Tiscali conclude che l'inconveniente sopra segnalato sarebbe scaturito dal fatto che l'utente avrebbe utilizzato codici errati e non associati al contratto in oggetto; pertanto il lamentato disservizio non sarebbe imputabile all'operatore. Prova ne sia che da quando è stata accertata la natura della problematica, Tiscali riferisce di aver ricevuto dall'utente conferma di risoluzione dell'inconveniente (e ne fornisce prova documentale, esibendo agli atti i tabulati di traffico voce e i *logs* di connessione). L'operatore dichiara e dimostra che, dal 28 luglio 2011, l'istante ha iniziato a fruire regolarmente del servizio voce.

3) Quanto al mancato riscontro ai reclami, Tiscali assume che gli unici reclami inviati dall'istante concernono il malfunzionamento del servizio voce (vedasi raccomandata a/r del 23 giugno 2011, ricevuta il successivo 28 giugno). In proposito, l'operatore assicura di avere dato riscontro al cliente, contattandolo in data 27 giugno e con apertura di n. 2 *tickets* guasto (si veda quanto esposto al precedente punto 2). L'operatore rileva che il riscontro è stato tempestivo, ovvero entro 45 giorni dal reclamo, secondo quanto stabilito dal punto 3.3 della propria Carta dei servizi. Assicura di avere, in seguito, comunicato al cliente l'esito delle verifiche, accertandosi dell'avvenuta risoluzione dell'inconveniente segnalato (ne fornisce prova documentale, mediante allegazione dei relativi tabulati).

Alla richiesta del cliente, datata 23 gennaio 2012, Tiscali risponde con propria missiva del 21 febbraio 2012, inviando copia del contratto.

L'operatore conclude, chiedendo il rigetto integrale delle richieste di parte avversa, assumendone la totale infondatezza. All'uopo ribadisce:

- che il servizio è stato attivato nei termini contrattuali;
- che il reclamo del cliente non concerne la mancata attivazione, ma il malfunzionamento del solo servizio voce per un limitato e circoscritto periodo temporale;
- che il disservizio riferito alla linea voce risulta, da verifiche tecniche, correttamente erogato e che gli inconvenienti segnalati sono dipesi da errato inserimento della *user* da parte dell'utente;
- che le segnalazioni sono state riscontrate verbalmente, previa effettuazione delle verifiche tecniche e di assistenza, e che i reclami sono stati riscontrati anche per iscritto.

In merito ai punti controversi l'istante ulteriormente replica e ribadisce:

- che l'attivazione e la funzionalità del servizio ADSL non formano oggetto della presente controversia e non costituiscono motivo di doglianza da parte istante, essendo, le contestazioni odierne, circoscritte alla mancata/ritardata attivazione del solo servizio voce. In relazione al ritardo nell'attivazione, Tiscali sostiene

di aver avviato il primo processo di migrazione/portabilità in data 20 aprile 2011, con esito negativo a causa di un *ko* da parte di Telecom, ed il secondo tentativo in data 18 maggio 2011, ben oltre un mese dopo, senza giustificazione alcuna, secondo il ricorrente.

- Rileva che tale su riferita fattispecie è puntualmente e dettagliatamente disciplinata dalle delibere Agcom nn. 274/07/Cons; 68/09/Cir; 1/09/Cir; 23/09/Cir e 41/09/Cir, che hanno ridotto sensibilmente i tempi di migrazione e portabilità delle utenze, riconducendoli, al massimo, ad 8 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente; questi, inoltre, ha diritto, durante detto periodo, di essere informato, da parte dell'operatore *recipient*, dell'andamento della procedura che lo riguarda, obbligo al quale Tiscali si è sottratta. Se ne conclude che la tempistica invocata da Tiscali in merito all'attivazione del servizio, e desumibile dalla stessa Carta dei servizi, appare obsoleta e non in linea con le su indicate delibere dell'Agcom.
- Quanto all'asserita mancata ricezione dei reclami, Tiscali non fornisce alcuna prova delle proprie affermazioni.
- Contesta la ricostruzione dei fatti delineata dall'operatore con riguardo alle procedure di assistenza, rilevando, al contrario, reiterati ritardi e defezioni nella fornitura del servizio di assistenza al cliente. Questi assicura di avere ricevuto un riscontro tecnico dall'operatore solo in data 19 luglio 2011.
- Contesta, altresì, la ricostruzione dei fatti delineata dall'operatore con riguardo alle problematiche tecniche segnalate, rilevando che l'asserito problema a carico del centralino e la errata configurazione del *modem voip* sono sforniti di prova. L'istante, avendo attivato in precedenza altro contratto con Tiscali, non era nuovo a tali procedure.
- Insiste nell'affermare che la completa attivazione del servizio è avvenuta solo in data 1 agosto 2011 e non in data anteriore, come sostenuto dall'operatore resistente.
- Ribadisce ulteriormente che i reclami inoltrati si riferivano esclusivamente al malfunzionamento del servizio voce e che gli stessi sono rimasti inevasi, compresa la raccomandata a/r del 23 giugno 2011.
- Rileva, infine, che persino la copia cartacea del contratto di abbonamento, sottoscritto in data molto risalente, è pervenuta all'utente, dietro sua espressa richiesta, solo nel mese di marzo 2012 e, peraltro, incompleta nel suo contenuto.

Il ricorrente conclude, insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie richieste.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Dovendo dare conto del comportamento delle parti nelle due fasi procedimentali ai fini della eventuale liquidazione delle spese di procedura, si rileva che le stesse hanno preso parte, entrambe, all'udienza di conciliazione, mantenendosi, tuttavia, rigidamente ancorate alle rispettive posizioni e, pertanto, risultando incapaci di giungere ad un accordo transattivo.

L'udienza di discussione di secondo grado non si è tenuta, perché non è stata richiesta, né è stata ritenuta utile ai fini della decisione.

2. Riguardo al merito.

L'odierna controversia si incentra sulla tardiva attivazione del servizio voce; sulla interruzione/malfunzionamento delle linee voce e sul mancato riscontro ai reclami da parte dell'operatore Tiscali.

Risulta provato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione, mediante adesione, avente ad oggetto servizi di telefonia fissa per le componenti voce+ADSL, con richiesta di portabilità di n. 2 numerazioni da precedente operatore.

E' stato chiarito, nel corso dell'istruttoria, che formano oggetto di doglianza da parte istante i disservizi concernenti la sola componente voce delle utenze in questione.

2.1 Circa il ritardo nell'attivazione delle linee voce.

Dall'istruttoria è emerso che il contratto di che trattasi è stato concluso in data 6 aprile 2011 e che le linee voce, con numerazioni "portate" da precedente operatore, sono state attivate, rispettivamente, in data 17 giugno e 18 luglio

2011. Ciò risulta dalle dichiarazioni rese, in tal senso, dall'operatore ed è, altresì, dimostrato da adeguata documentazione probatoria agli atti.

La fattispecie qui in esame è stata puntualmente e dettagliatamente disciplinata dalle delibere Agcom (nn. 274/07/Cons; 68/09/Cir; 1/09/Cir; 23/09/Cir e 41/09/Cir.). La normativa anzidetta ha ridotto sensibilmente i tempi di migrazione e portabilità delle utenze, riconducendoli, al massimo, ad 8 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente; sicché deve rilevarsi che la tempistica invocata dalla società resistente in ordine all'attivazione dei servizi dedotti in contratto (il punto 2.2 della Carta dei servizi Tiscali prevede un termine massimo di 90 giorni per l'attivazione) non è più in linea con le disposizioni dettate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e non può essere, pertanto, applicata al caso qui in esame.

Si osserva che la progressiva riduzione dei termini di espletamento dei processi di migrazione/portabilità, attuata dall'Agcom con i su citati provvedimenti regolamentari, scaturisce dall'esigenza di assicurare l'attuazione del precetto legislativo (in particolare, l'art. 1, comma 3 Legge n. 40/2007 obbliga gli operatori a dare seguito alle richieste dei clienti entro termini non superiori a 30 giorni, affinché i medesimi siano liberi di recedere dai contratti in corso e di trasferire senza vincoli le utenze presso altri operatori).

Per quanto sopra esposto, si deve concludere, in difformità da quanto sostenuto dall'operatore resistente, che le procedure di portabilità relative alle numerazioni qui in discorso, non sono state espletate entro i termini stabiliti dalla disciplina di settore, pertanto, la richiesta di indennizzo avanzata da parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento. Gli indennizzi in parola devono essere liquidati nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1 dell'all. A alla delibera n. 73/11/Cons., in combinato disposto con il successivo art. 12, comma 2.

2.2 Circa l'interruzione/malf funzionamento della linea voce.

A tale riguardo, dall'istruttoria è emerso quanto segue: a) nel mese di giugno 2011 l'utente lamentava un disservizio alla linea voce e provvedeva, tra l'altro, ad inoltrare un reclamo cartaceo all'operatore con raccomandata a/r del 23 giugno 2011, agli atti. La segnalazione di disservizio faceva riferimento ad una delle due linee telefoniche che formavano oggetto del contratto, infatti, nella raccomandata, si indicava espressamente la numerazione interessata dal disservizio, attivata in modalità NP, in data 17 giugno 2011, come confermato dall'operatore e comprovato dalle schermate di sistema. Con riferimento a tale utenza, l'istante specificava nel reclamo che gli era impossibile effettuare e ricevere telefonate. In relazione a tale lamentato disservizio, l'operatore non ha fornito alcuna prova che l'utenza in questione, contrariamente a quanto dichiarato dall'utente, fosse effettivamente funzionante nel periodo contestato. Infatti i tabulati di traffico esibiti agli atti a cura dell'operatore non si riferiscono a tale suddetta linea telefonica. Non risulta provato, in definitiva, che la linea oggetto di contestazione fosse effettivamente funzionante nel periodo di riferimento. In secondo luogo, come diffusamente esposto in premessa, si osserva che l'operatore respinge ogni addebito in relazione a tale disservizio, limitandosi a sostenere genericamente che l'inconveniente fosse imputabile ad errori del cliente o a difetti tecnici di apparati di proprietà del medesimo, senza tuttavia fornire la prova delle proprie affermazioni. Di conseguenza, questo Comitato, valutata la documentazione agli atti, ritiene di dover accogliere le richieste formulate dall'odierno utente e stabilisce che, per il su riferito disservizio, l'operatore Tiscali corrisponda al medesimo un indennizzo da calcolarsi nella misura di cui agli artt. 5, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera n. 73/11/Cons., per il periodo dal 23 giugno 2011 al 28 luglio 2011.

B) Per quanto concerne la seconda numerazione di titolarità del cliente, che, stando alle risultanze istruttorie, risulta attivata in data 18 luglio 2011, anch'essa in modalità NP, l'operatore ha esibito i tabulati di traffico dai quali emerge che l'utenza ha funzionato, regolarmente e con continuità, solo a partire dal 28 luglio 2011 in avanti. Per il periodo antecedente, l'esame dei tabulati dimostra che l'utenza stessa non ha generato traffico voce dal 22 al 28 luglio 2011. In considerazione di quanto appena esposto, si stabilisce che l'operatore Tiscali corrisponda al ricorrente un indennizzo per il malfunzionamento di tale suddetta utenza, per il periodo dal 22 al 28 luglio 2011, nella misura stabilita dagli artt. 5, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera n. 73/11/Cons.

2.3 Circa il mancato riscontro ai reclami.

Non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami in quanto, dalla documentazione prodotta, risulta che l'operatore ha dato riscontro all'utente nel termine di 45 giorni dall'apertura del reclamo, come disposto dalla Carta dei servizi Tiscali; inoltre, dall'istruttoria (e dalla documentazione in atti) si rileva che l'operatore si è attivato nei confronti del cliente, sia attraverso contatti telefonici, sia mediante apertura tickets e si è accertato, in seguito, dell'avvenuta risoluzione degli inconvenienti segnalati.

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto che l'odierno ricorso meriti accoglimento nei termini sopra precisati e che, pertanto, l'operatore Tiscali Italia debba corrispondere alla ricorrente xxxxx:

- € 600,00 (seicento/00) a titolo di indennizzo per ritardo portabilità del primo numero, dal 19/4/2011 al 17/6/2011, per giorni 60 di disservizio, nella misura di € 10,00 al giorno;
- € 910,00 (novecentodieci/00) a titolo di indennizzo per ritardo portabilità del secondo numero, dal 19/4/2011 al 18/7/2011, per giorni 91, nella misura di € 10,00 al giorno;
- € 360,00 (trecentosessanta/00) a titolo di indennizzo per interruzione utenza dal 23/6/2011 al 28/7/2011, per giorni 36, nella misura di € 10,00 al giorno;
- € 70,00 (settanta/00) a titolo di indennizzo per interruzione seconda utenza dal 22/7/2011 al 28/7/2011, per giorni 7 nella misura di € 10,00 al giorno;

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di € 100,00 (cento/) in considerazione del comportamento tenuto dall'operatore Tiscali nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'operatore Tiscali Italia è tenuto a versare in favore della ricorrente xxxxx., mediante assegno o bonifico bancario:
 - € 600,00 (seicento/00) a titolo di indennizzo per ritardo portabilità del primo numero;
 - € 910,00 (novecentodieci/00) a titolo di indennizzo per ritardo portabilità del secondo numero;
 - € 360,00 (trecentosessanta/00) a titolo di indennizzo per interruzione utenza;
 - € 70,00 (settanta/00) a titolo di indennizzo per interruzione seconda utenza;
 - € 100,00 (cento/) per le spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

- 6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale